

l'ultimora

dal Comune di Bagno a Ripoli

Giugno 2009

numero 21

I. C. I. 2009

Dal 2008 le ABITAZIONI PRINCIPALI, le ABITAZIONI ASSIMILATE A QUELLE PRINCIPALI e le PERTINENZE sono esenti dal pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili – ICI e precisamente:

1. le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (di norma coincidente con la residenza), **e le relative pertinenze** (garages, box, cantine, magazzini) fino a n. 2 C/6 e n. 1 C/2.

2. abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta (genitori e figli del proprietario) che la utilizzano come abitazione principale;

3. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; Nei casi 2 e 3 l'esenzione deve risultare da una autocertificazione del contribuente da presentarsi entro il 31/12 – se le condizioni non sono cambiate non è necessario ripresentarla.

L'ESENZIONE SI APPLICA INOLTRE PER:

- Le abitazioni utilizzate come abitazione principale dagli assegnatari di alloggi di edilizia

residenziale pubblica (ex IACP);

- Le abitazioni utilizzate come abitazione principale dagli assegnatari di alloggi in cooperative a proprietà indivisa;

- Le abitazioni del soggetto non assegnatario a causa di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di altre abitazioni nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale.

L'ICI DEVE ESSERE PAGATA

● se l'abitazione principale è di categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico e storico). In questo caso si applica l'aliquota agevolata (5,5 per mille) e la detrazione per abitazione principale di € 139,44 (o eventualmente, la maggiore detrazione di € 154,94 previa presentazione di apposita autocertificazione (per maggiori informazioni si consiglia di consultare il Regolamento comunale).

● per le abitazioni locate con contratto registrato a soggetti che

le utilizzano come abitazioni principali - si applica l'aliquota agevolata (5,5 per mille) senza detrazione per abitazione principale (vedi anche box pagina successiva)

COME E QUANDO PAGARE L'ICI?

1) acconto entro il 16 giugno
2) saldo entro il 16 dicembre
3) unica soluzione entro il 16 giugno, con uno di queste modalità:

a) apposito bollettino di conto corrente postale n. 88727706 intestato al concessionario della riscossione: EQUITALIA CERIT SPA BAGNO A RIPOLI-FI-ICI presso:

- gli sportelli del concessionario Cerit Spa: via Baracca n 134/a Firenze oppure via Ponte della Formicola n 34 Scandicci;

- gli uffici postali;

- le aziende di credito convenzionate con i concessionari;

- qualsiasi sportello della Banca Cassa di Risparmio Firenze con commissioni pari a quanto previsto dalle tariffe postali;

b) pagamento on-line con il "servizio pagoclic" all'indirizzo

internet www.pagoclic.it; il pagamento può essere effettuato con l'utilizzo del RID (addebito diretto in conto corrente) con commissione fissa pari a euro 1,13 oppure con l'utilizzo della carta di credito con commissione variabile a seconda dell'importo del pagamento

c) Modello F24, con eventuale compensazione del debito ICI con il credito risultante da altri tributi erariali liquidato in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi. Codici tributi: 3901 ICI Abitazione principale / 3902 ICI Terreni / 3903 ICI Aree Edificabili / 3904 ICI Altri fabbricati / 3906 ICI Interessi per ravvedimento / 3907 ICI Sanzioni per ravvedimento attenzione! Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione inferiore a 49 centesimi (es. € 103,27 diventa 103,00) ovvero per eccesso se superiore a detto importo (es. € 257,83 diventa 258,00);

Occorre effettuare il pagamento e usare un diverso bollettino per ogni comune in cui sono ubicati gli immobili.

ANNO 2008 IMMOBILI LOCATI

Gli "immobili concessi in locazione con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come abitazioni principali" **non sono esenti dal pagamento dell'I.C.I.** A tale decisione è giunto il Ministero dell'Economia e delle Finanze che con la Circolare n.1 del 4 marzo 2009 ha fornito un'interpretazione più approfondita del D.L. 27 maggio 2008 n.93 rispetto alle prime indicazioni impartite con la Circolare n.12/DF del 5 giugno 2008. E' stato inoltre stabilito che il Comune debba richiedere l'imposta del 2008 a quei contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell'ICI ritenendo, sulla base delle prime indicazioni fornite dal Ministero, di rientrare nelle condizioni di esenzione. Ai proprietari che hanno presentato l'autocertificazione per "immobili

locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come abitazioni principali", l'Amministrazione Comunale ha inviato la richiesta di pagamento ICI 2008, senza applicazione di sanzioni ed interessi da effettuarsi entro il 16 dicembre 2009 e ricordando agli stessi che l'imposta del 2009 dovrà essere regolarmente versata con aliquota del 5,5 per mille entro le scadenze ordinarie del 16 giugno e 16 dicembre. Si ricorda inoltre che per le unità immobiliari di proprietà concesse in locazione con contratto concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/98 e utilizzate come abitazione principale, sarà possibile richiedere il rimborso dell'ICI fino ad un massimo di € 258,23 conformemente agli Accordi Territoriali vigenti. La richiesta potrà essere presentata all'URP del Comune nel termine del 28/2/2010, tramite l'apposita modulistica ed esibendo le ricevute dei pagamenti effettuati per gli anni 2008 e 2009.

| anno | aliquote | | | detrazione per abitazione principale |
|------|-----------------------|---|---|--------------------------------------|
| | abitazione principale | immobili diversi da abitazione principale | alloggi sfitti e a disposizione da oltre due anni | |
| 2008 | 5,5 per mille | 7 per mille | 9 per mille | € 139,44 |
| | | | | € 154,94 |
| 2009 | 5,5 per mille | 7 per mille | 9 per mille | € 139,44 |
| | | | | € 154,94 |

Informazioni e calcolo I.C.I. :

Ufficio Relazioni con il Pubblico - dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 18, sabato dalle 8.30 alle 12.30

Ufficio Tributi - lunedì dalle 8 alle 13, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18

www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it